

INFORMATIVA CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità n. 183/2011, dal 1° Gennaio 2012 agli uffici comunali è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40 D.P.R. n. 445/2000).

I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione sono quindi validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Questo comporta che per i certificati (residenza, stato famiglia, esistenza in vita, contestuali e altri) è previsto il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa allegato A al DPR n. 642/1972) dell'importo di € 16,00, ad eccezione dei casi in cui è prevista dalla legge una specifica esenzione.

Per questo motivo, il richiedente deve preventivamente indicarne l'uso.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate, in una recente risoluzione, ha stabilito quanto segue: "Il soggetto interessato, nel richiedere qualsiasi certificato, intendendo avvalersi dell'esenzione come da norma deve obbligatoriamente indicare l'uso al quale lo stesso è destinato, al fine di evitare l'evasione dell'imposta di bollo di cui sarebbe responsabile, oltre al richiedente, anche l'impiegato o il funzionario addetto al servizio in qualità di pubblico ufficiale".

Le certificazioni rilasciate da un unico ufficio relative a fatti riferiti alla stessa persona possono essere raggruppate in un solo documento (art. 40 DPR n. 445/2000) denominato certificato plurimo o contestuale.

Il rilascio avviene su richiesta dell'interessato, di un suo familiare o di chiunque ne abbia necessità, senza che sia necessaria la presenza fisica dell'interessato, secondo le modalità che vengono più sotto riportate.

Per l'autentica di foto e per l'autentica della firma della firma, al contrario, non è possibile effettuare la delega a terzi, in quanto il cittadino deve essere identificato personalmente dal pubblico ufficiale.

Per le certificazioni storiche/originarie la richiesta va inoltrata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ente, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente; trattandosi di documenti che richiedono ricerche di archivio, non possono essere rilasciati contestualmente alla richiesta.

I relativi costi verranno comunicati una volta che il documento sarà perfezionato. Anche in questo caso il richiedente deve preventivamente indicarne l'uso (non si possono rilasciare certificazioni anagrafiche storiche che non siano motivate da un interesse giuridicamente tutelato).

Nello specifico, se il certificato è soggetto all'imposta di bollo, oltre al costo di € 16,00 corrispondente al bollo, sono previste € 5,00 per ogni nominativo riportato sul certificato per diritti di segreteria; se il certificato è esente da bollo, vengono addebitati € 2,50 per ogni nominativo riportato sul certificato per i soli diritti di segreteria.

I certificati anagrafici hanno una **validità di sei mesi** dalla data del rilascio.

Per tutti i certificati (ad eccezione degli storici) non sono previsti costi per diritti di segreteria.

Il rilascio dei certificati richiesti direttamente allo Sportello è immediato, mentre per i documenti richiesti telematicamente il tempo di attesa è mediamente di due giorni lavorativi.

Qualora il ritiro del certificato non avvenga allo Sportello, dopo aver effettuato il pagamento corrispondente all'imposta di bollo con le modalità sotto indicate, è necessario inviare la richiesta via PEC all'indirizzo comune.mira.ve.@pecveneto.it o, in alternativa, alla mail ordinaria anagrafe@comune.mira.ve.it, allegando copia di un documento di identità del richiedente, indicando "Richiesta rilascio certificato anagrafico con attestazione di avvenuto pagamento".

In assenza di indicazioni diverse, l'inoltro avverrà con lo stesso mezzo e allo stesso indirizzo da cui è stata ricevuta l'istanza.

I certificati per uso notifica richiesti da Studi Legali sono esenti da spese e possono essere richiesti a mezzo PEC comune.mira.ve.@pecveneto.it o via mail anagrafe@comune.mira.ve.it (in questo caso è necessario allegare copia di un documento di identità o del tesserino di iscrizione all'Ordine).

Per beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo nella richiesta dovrà essere espressamente indicato che si tratta di uso notifica o comunque dovranno essere indicati i riferimenti normativi a supporto dell'eventuale rilascio in regime di esenzione.

L'imposta di bollo può essere assolta anche in modalità virtuale, ad eccezione dell'autentica di firma in materia di passaggio di proprietà, con le seguenti modalità

- 1) Con il canale on line **Pago PA - My Pay** - direttamente dal sito del Comune di Mira con accesso all'indirizzo www.comune.mira.ve.it , in basso a destra cliccare su **PagoPA - MyPay**, successivamente **accedi al servizio**. Nella finestra di dialogo **Tipo Dovuto** eseguire la scelta **Diritti di segreteria** e cliccare su **Procedi**. Inserire i dati anagrafici richiesti e nella finestra **Tipologia di diritto**, scegliere **"Diritti diversi d'istruttoria"** e nel campo causale scrivere **"Imposta di bollo per certificato anagrafico intestato a (cognome nome)"** e procedere successivamente con il completamento del pagamento;
- 2) Con **versamento e/o bonifico bancario sul Conto di Tesoreria presso Unicredit Spa**, alle seguenti coordinate **Iban IT 19 U 02008 36182 000103783944** – specificando nella causale: **"Assolvimento Imposta di bollo per certificato anagrafico intestato a(cognome nome)"**;
- 3) Con **versamento a mezzo bollettino sul conto corrente postale n. 13731302 intestato al Comune di Mira – Servizio Tesoreria** - specificando nella causale: **"Assolvimento Imposta di bollo per certificato anagrafico intestato a(cognome nome)"**.

Si ricorda, comunque, che al posto dei certificati il cittadino può sempre presentare autocertificazioni anche quando intrattenga rapporti con "istituzioni private" (banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai...) ai sensi dell'art. 2 DPR n. 445/2000, se questi lo consentono.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati che sostituisce (art. 46 DPR n. 445/2000).

A questo proposito, si evidenzia che il Ministero dell'Interno mette a disposizione dei cittadini iscritti nei comuni subentrati in ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (fra cui Mira dal 25.9.2019) la possibilità di ottenere gratuitamente visure anagrafiche relative ai propri dati personali (residenza, famiglia, Carta d'identità, altri dati anagrafici), nonché di poter predisporre automaticamente, con pochi semplici passaggi, le autocertificazioni da produrre alla Pubblica Amministrazione (INPS, ASL, Agenzia Entrate, Enti Pubblici in generale) o ai gestori di pubblici servizi.

Per poter utilizzare il Servizio è necessario che il cittadino sia residente in un qualsiasi comune già subentrato nell'ANPR.

Per accedere a questo servizio basta collegarsi al portale ANPR del Ministero dell'Interno <https://www.anpr.interno.it/portale/> ed autenticarsi mediante SPID o CIE o CNS.

Le VISURE disponibili non sostituiscono, ovviamente, le certificazioni rilasciate dal Comune. Sono tuttavia utili al cittadino per conoscere e/o accedere ai dati anagrafici che lo riguardano, presenti negli archivi anagrafici.

L'Ufficio Anagrafe può fornire informazioni a soggetti privati e cittadini esclusivamente mediante il rilascio di certificazioni (residenza, stato famiglia, cumulativi ed altro) e non via telefono.

I principali certificati per i quali è previsto il rilascio in regime di esenzione dall'imposta di bollo sono i seguenti (l'elenco non deve ritenersi tuttavia esaustivo)

1. Tutela, Adozione, Affidamento minori (art. 13 tab. all. B DPR n. 642/1972 - Art 82 Legge n. 184/1983)
2. Divorzio, Separazione legale (art. 19 Legge n. 74/1987)
3. Interdizione, inabilitazione, Amministrazione di sostegno (art. 13 tab. all. B DPR n. 642/1972)
4. Pensioni obbligatorie straniere (art.9, tab. all. B DPR n. 642/1972)
5. Controversie rapporto di lavoro, Controversie previdenziali e assistenza obbligatoria (DPR n. 642/1972 Tab. B art. 12)
6. Attività sportiva (art. 8-bis tab. all. B DPR n. 642/1972)
7. Organizzazioni Volontariato ONLUS (art. 27-bis tab. all. B DPR n. 642/1972)
8. Notifica atti giudiziari (art. 18 DPR n. 115/2002 e Circ. Agenzia Entrate 14.8.2002 n. 70/E)
9. Crediti professionali Difensori d'ufficio (art. 32 D.Lgs n. 271/1989, Risol. Ag. Entrate n. 1/2010)
10. Gratuito Patrocinio (art. 4 DPR n. 642/1972)
11. C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico Ministero, Curatore Fallimentare (art. 16, tab. all. B DPR n. 642/1972)